

RISOLUZIONE N.2/DF



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

PROT. 47505

Roma, 9 dicembre 2014

OGGETTO: Tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione della superficie tassabile. Quesito.

Con il quesito in oggetto sono stati chiesti chiarimenti in ordine all'applicazione della TARI agli immobili nei quali viene svolta l'attività industriale di produzione di tubi in acciaio senza saldatura.

Nel quesito si precisa che le aree produttive insistono su superfici molto vaste, occupate da capannoni industriali e da aree scoperte che sono asservite al ciclo produttivo e che sono parte integrante dello stesso in quanto si tratta di :

- superfici adibite allo stoccaggio di materie prime;
- magazzini intermedi di produzione;
- magazzini adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti.

Viene, inoltre, descritto brevemente il processo industriale siderurgico, evidenziando che le materie prime utilizzate sono costituite essenzialmente da rottame e ghisa che vengono fusi nel forno dell'acciaieria e trasformati in tubi. Nell'ultima fase del ciclo produttivo, poi, alcuni tubi vengono immersi in vasche di olio industriale e immagazzinati in locali nei quali è prevalente la produzione di rifiuti speciali che non sono assimilabili in quanto contaminati da oli esausti e altri vengono stoccati su stalli di acciaio pronti per essere trasportati.

Nel quesito viene proposta una possibile soluzione alla problematica in esso rappresentata sulla base della lettura congiunta dell'art. 1, comma 649, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *"nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"* e del terzo periodo dello stesso comma, secondo cui il comune con regolamento *"individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione"*.

Ad avviso dei richiedenti, infatti, dall'esame di queste due norme consegue che devono essere escluse dalla tassazione non solo le aree di esercizio dell'attività di produzione, ma anche i magazzini di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti in quanto funzionalmente connessi al processo industriale, i quali, pertanto, come sottolineato nello stesso quesito *"devono essere qualificati come prevalentemente e continuativamente produttivi di rifiuti speciali non assimilabili "fiscalmente" a quelli urbani, e, in quanto tali, privi di presupposto impositivo"*.

Al fine di fornire i chiarimenti richiesti, è necessario esaminare in maniera approfondita la disciplina dei rifiuti speciali introdotta in materia di TARI dalla legge di stabilità per il 2014.

Il primo periodo del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 stabilisce, infatti, che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La nuova disposizione, nel prevedere che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano rifiuti speciali, in via continuativa e prevalente, ha aggiunto una specificazione, rispetto alla normativa precedente che consente di delineare meglio l'ambito applicativo della TARI alle superfici produttive di rifiuti speciali.

La norma permette, quindi, di considerare intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali, poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili.

Conseguentemente, non può ritenersi corretta l'applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupata dai macchinari. Tale comportamento potrebbe, infatti, dare origine a una ingiustificata duplicazione di costi, poiché i soggetti produttori di rifiuti speciali, oltre a far fronte al prelievo comunale, dovrebbero anche sostenere il costo per lo smaltimento in proprio degli stessi rifiuti.

La disposizione va, invece, nel senso di consentire una tassazione più equilibrata e più rispondente alla reale fruizione del servizio, evitando l'applicazione della TARI nelle situazioni in cui il presupposto del tributo non sorge, come nel caso delle superfici utilizzate per le lavorazioni industriali o artigianali ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.

Ovviamente, nel rispetto della norma, l'esclusione dalla tassa avviene a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Il primo periodo del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 deve essere, tuttavia, raccordato con il terzo periodo dello stesso comma che attribuisce ai comuni il compito di individuare, con regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

Al riguardo, occorre evidenziare che la previsione del primo periodo è finalizzata a dettare un principio normativo di carattere generale, rispetto a quanto stabilito dal terzo periodo sopra ricordato; pertanto, il verificarsi della condizione della produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali determina l'esclusione dalla TARI delle superfici produttive di tali rifiuti.

Di conseguenza, il potere previsto dal terzo periodo del comma 649 in commento è esercitato dal comune nel solo ambito in cui gli è consentito, poiché laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine all'esercizio del potere di assimilazione.

Ciò comporta che la norma del terzo periodo opera solamente nei casi in cui i comuni possono procedere all'assimilazione, prescrivendo, in tal caso, l'individuazione di ulteriori superfici da sottrarre all'assimilazione e, dunque, alla tassazione, e attua per tale via una vera e propria limitazione del potere di imposizione dei comuni stessi. La norma consente, pertanto, di chiarire nello stesso regolamento comunale quali sono le superfici a cui si applica il divieto di assimilazione ai rifiuti che hanno la particolare caratteristica di essere funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio delle attività produttive.

In conclusione, alla luce di quanto sin qui evidenziato, si esprime l'avviso che nel caso in esame, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare del comune di cui al terzo periodo del comma 649 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013.

Devono essere parimenti escluse dall'ambito applicativo della TARI le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asservite al ciclo produttivo.

Il comune, a sua volta, in applicazione di quanto previsto dal terzo periodo del citato comma 649, deve individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali assimilabili ai quali si

estende il divieto di assimilazione. A questo fine, si ritiene che il comune potrebbe avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie di soggetti interessati alla definizione di tale disposizione regolamentare, per consentire una migliore ed efficace applicazione della norma in commento e per evitare, all'origine, l'insorgere di un inutile e defatigante contenzioso.

 Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella
